

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Andrea Giudici e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 8 maggio 2017 n. 97.17

#### **Vietare le attività di tutti i gruppi di predicazione islamista nel nostro Cantone**

Signori deputati,

ci riferiamo all'interrogazione dell'8 maggio 2017 e prima di entrare nel merito delle singole domande vorremmo fornirvi le seguenti informazioni.

Secondo quanto comparso su vari quotidiani d'oltralpe, alcuni Cantoni si stanno attivando poiché non intendono più tollerare la distribuzione del testo sacro islamico; in particolare il Canton Zurigo ha commissionato una perizia onde poter comprendere a quali condizioni sia possibile limitare o vietare la distribuzione del Corano sulle piazze comunali.

A livello cantonale, conformemente alla propria legislazione, Città e Comuni possono rifiutarsi di concedere l'autorizzazione per la posa di bancarelle o impedire la distribuzione del Corano, con lo scopo di proteggere la sicurezza pubblica.

A Basilea-Città è stata ad esempio adeguata una base legale in modo tale da rendere impossibili simili azioni di distribuzione se le stesse mettono in pericolo la sicurezza pubblica; la polizia può dunque intervenire se constatata propaganda a contenuto razzista o discriminatorio.

A livello federale, attualmente, non esiste una base legale che permetta il divieto di organizzazioni o di associazioni quali appunto "Die wahre Religion", come ad esempio in Germania, dove ci si è dotati di norme legali che vietano le organizzazioni o le associazioni di cui sopra.

In Svizzera disponiamo della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997 (LMSI; RS 120) il cui art. 9 cpv. 1 prevede che "previa consultazione del SIC, il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, a un'organizzazione o a un gruppo di svolgere un'attività volta direttamente o indirettamente a propugnare, appoggiare o favorire in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che costituisca una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La portata e il tenore del divieto sono specificati con la massima precisione possibile".

Affinché tale norma possa però venir applicata occorre che una persona fisica o un'organizzazione espliciti un'attività mirata a promuovere dei comportamenti legati al terrorismo o all'estremismo violento e minacci concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Inoltre, ritenuta la situazione relativa alle minacce, il 12 dicembre 2014 l'Assemblea Federale ha adottato la Legge federale urgente che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (RS 122), legge che comunque non può venir applicata a questi tipi di organizzazioni o gruppi oggetto del presente atto parlamentare.

- 1. Se intende vietare le attività di tutti i gruppi di predicazione islamista nel nostro Cantone, visto che le loro azioni hanno il solo scopo di reclutare affiliati, incitandoli a sostenere attività illegali: in particolare "Die wahre Religion" e il suo progetto "LIES!", "We Love Muhammad", "IMAN" e "KORAN gratis"**

Riacciandoci a quanto precisato nella premessa osserviamo che tale fenomeno è soprattutto legato all'area germanofona; nel nostro Cantone la situazione viene costantemente monitorata dagli agenti della Polizia cantonale impegnati nell'ambito dell'attività di intelligence, a tutt'oggi, non sono stati riscontrati gruppi di persone dedite alla diffusione del Corano.

Ribadiamo che, in assenza di una minaccia diretta (di estremismo violento o di terrorismo) per la sicurezza dello Stato da parte di tali organizzazioni, non esistono i presupposti per poter vietare tali azioni.

Ciò non toglie che, in generale, se si riscontrassero attività o azioni di distribuzione, atte a diffondere materiale propagandistico contenente minacce dirette, i Comuni dovranno avvertire gli agenti di Polizia comunale, i quali procederebbero all'allontanamento delle persone coinvolte.

**2. Se intende intervenire affinché la Confederazione, attraverso il SEM (Segretariato di Stato della migrazione), vada a emanare un divieto di entrata nel nostro Cantone nei confronti di Ibrahim Abou Nagie, Bilal Gümüs, Pierre Vogel, Sertac Odabas e Amir El Shamy, tutti legati a questi gruppi?**

Innanzitutto precisiamo che l'elaborazione delle informazioni richieste, concernenti dati personali meritevoli di particolare protezione, è soggetta a norme particolari inerenti alla protezione della personalità e dei dati. Di conseguenza, l'eventuale violazione della segretezza di queste informazioni potrebbe ingaggiare una responsabilità da parte dello Stato (cfr. a tale proposito pure la risposta all'interrogazione del 18.04.2016, nr. 61.16 "*Dal caso Erdogan al Ticino: chi finanzia le moschee e i centri islamisti in Ticino?*"). Ciò implica che la risposta che verrà di seguito fornita non potrà essere esaustiva, poiché, come comprenderete, lo scrivente Consiglio deve osservare i vincoli di confidenzialità che alcune informazioni richiedono.

Teniamo inoltre a precisare che la problematica sollevata nell'ambito dell'interrogazione riguarda l'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ed esula dalla sfera di competenza della SEM. In effetti, gli art. 67 cpv. 4 e 68 della Legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) prevedono che misure di allontanamento, emanate allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, sono di competenza della fedpol. Tale aspetto è pure stato precisato dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, la quale ha sancito una chiara delimitazione di competenze (cfr. sentenza C-6343/2010 del 10.01.2013).

In virtù dell'art. 67 cpv. 4 LStr l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La nozione di minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera comprende la minaccia derivante da atti in ambito estremistico e terroristico. La domanda se un determinato comportamento o uno specifico episodio è da qualificarsi come minaccia per la sicurezza interna della Svizzera, è da esaminarsi di caso in caso. A tale fine, fedpol – oltre che consultare il SIC – si rivolge, se del caso, anche alle eventuali autorità cantonali interessate, quali le autorità di perseguimento penale e gli Uffici della migrazione.

Nel corso del 2016, fedpol ha comunicato di aver pronunciato 72 divieti di entrata nell'ambito estremistico/terroristico, di cui 39 nei confronti di viaggiatori con finalità jihadiste.

**3. Come valuta inoltre il CdS (anche alla luce dell'operazione di polizia di pochi mesi fa che ha coinvolto oltre 100 poliziotti) il fenomeno del radicalismo in Ticino? Ritiene di tenere questo pericolo sotto controllo?**

Ribadiamo che nel nostro Cantone, in stretta collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), gli agenti della Polizia cantonale, preposti alla protezione

dello Stato, monitorano costantemente persone appartenenti a gruppi salafiti (che difendono un'interpretazione particolarmente conservatrice del Corano), sospettati di diffondere messaggi di odio in contrasto con la Costituzione federale o di reclutare futuri combattenti per lo Stato islamico o altre organizzazioni terroristiche.

Attualmente, mantenendo il necessario riserbo a tutela del principio di confidenzialità, non possiamo esprimerci sulle attività in corso.

Riteniamo quindi che eventuali pericoli sono comunque tenuti sotto controllo, grazie anche ad un costante scambio di informazioni con il SIC.

Un ulteriore margine di manovra potrà essere rappresentato dalla nuova legge sulle attività informative (LAI<sup>n</sup>), che dovrebbe entrare in vigore il prossimo settembre: conformemente a quanto previsto dall'art. 72 LAI<sup>n</sup> (divieto di determinate attività), il Consiglio federale avrà la possibilità di disporre un divieto, a tempo determinato, di attività per i seguaci di determinate organizzazioni che minacciano la sicurezza (cfr. Messaggio del Consiglio federale nr. 14022 del 19 febbraio 2014, pag. 1980).

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 6 ore.*

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione polizia amministrativa (servizio.giuridico@polca.ti.ch)